IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 362 del 7 marzo 2014

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT).
Decreto di Esproprio dell'area privata sita in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) Foglio 26, Mappali 26, 95, 97 e 173 (ex mappale 165p).

- Repertorio n. 0249 del 07/03/2014 -

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.

130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma "Programma Operativo Municipi", condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012 e successivamente approvato con proprie ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013 e n. 105 del 12 settembre 2013 il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività tecnica ed amministrativa dei comuni per una spesa complessiva di € 57.600.000,00 la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT), le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo;

Considerato che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono gli Edifici Municipali Temporanei;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o

di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1054 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando alle ditte interessate dal procedimento espropriativo, l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Preso atto che con decreti n. 20 del 14/01/2013, n. 739 del 05/08/2013 e n. 1351 del 15/11/2013 del Commissario Delegato è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Rilevato che le ditte proprietarie delle aree in oggetto non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Visto i decreti del Commissario Delegato n. 1637 del 06/12/2013 e n. 289 del 28/02/2014, con i quali, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità a favore ditta proprietaria, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto, che ai sensi del comma 14 art. 20 del T.U. sugli espropri, dopo aver depositato gli importi non concordati, l'Autorità Espropriante, può procedere alla emissione ed all'esecuzione del decreto di esproprio;

Rilevato che con il frazionamento all'uopo redatto l'area sita in Comune di San Felice sul Panaro (Mo), identificata al foglio 26 mappale 165 è stata frazionata nei mappali 173 - 174 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento, tenuto conto delle risultanze del frazionamento citato al punto che precede, al Commissario Delegato della proprietà delle aree site nel Comune di San Felice sul Panaro (Mo) identificate catastalmente al Foglio 26, Mappali 26, 95, 97 e 173 (ex mappale 165p) e procedere altresì alla restituzione dell'area identificata al Foglio 26, mappale 174 (ex mappale 165p) per la parte di superficie di m^2 196 immessa in possesso, dando corso alla emissione del Decreto di Espropriazione;

Visti:

- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- La Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Visti altresì i Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dalle Amministrazioni Comunali competenti, agli atti della stazione appaltante;

Richiamate tutte le considerazione espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto che a seguito del frazionamento all'uopo redatto sita in Comune di San Felice sul Panaro (Mo), identificata al foglio 26 mappale 165 è stata frazionata nei mappali 173 - 174 e quindi le superfici da espropriare risultano essere già definite ed identificate catastalmente da particelle definitive;

2) di dare atto che per le aree site in Comune di San Felice sul Panaro (Mo), identificate al foglio 26 Mappali 26, 95, 97 non è stato necessario procedere al frazionamento;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 327/2001, il trasferimento del diritto di proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

   - Comune di San Felice sul Panaro (Mo) Foglio 26 mappale 26 di m^2 5870
   - Comune di San Felice sul Panaro (Mo) Foglio 26 mappale 95 di m^2 1399
   - Comune di San Felice sul Panaro (Mo) Foglio 26 mappale 97 di m^2 4540
   - Comune di San Felice sul Panaro (Mo) Foglio 26 mappale 173 di m^2 1995 (ex mappale 165)

4) di disporre, altresì, la retrocessione delle aree censite al Catasto Terreni del:

   - Comune di San Felice sul Panaro (Mo), Foglio 26 mappale 174 (ex mappale 165) per la parte di superficie di m^2 196 immessa in possesso;

5) di dare atto che i suddetti terreni risultano attualmente intestati catastalmente alle proprietà di seguito elencate:

   - Bergamini Mario nato a Torino il 11/11/1959 codice fiscale BRGMRA59S11L219V, residente in Via Cosseria 9 10131Torino (To), proprietario per 4/6 e nudo proprietario per 2/6;
   - Tonelli Carla nata a Torino il 15/06/1931 codice fiscale TNLCRL31H55L219D, residente in Largo Moncalvo 25/SC B 10131Torino (To), usufruttuario per 2/6;

6) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 3) e a fronte dell'occupazione dell'area di cui punto 4), per le ditte proprietarie si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità dovute con i decreti del Commissario Delegato n. 1637 del 06/12/2013 e n. 289 del 28/02/2014. L'indennità di espropriazione base, per le aree in oggetto, ammonta a € 83.100.08 (diconsi Euro ottantatremilacento/08), al netto delle maggiorazioni di legge, laddove dovute, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;

7) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il

presente atto sia notificato ed eseguito;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

b) trascritto nei registri immobiliari;

c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

10) di dare atto che il presente decreto, ai sensi dell'art. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), è stato iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria" tenuto dall'Autorità Espropriante;

11) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

12) di autorizzare, altresì, la spesa presunta di € 24,84 necessaria per effettuare la notifica di cui al punto 8a che precede, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;

13) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nel quadro economico dedicato agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;

14) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 12 a favore dell'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna - IBAN IT14V0103002432000010229162 - sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente

della Repubblica;

16) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 – Regione Emilia-Romagna – Fiera District – Bologna.

Bologna lì, 7 marzo 2014

Vasco Errani